

REGOLAMENTO – IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Delibera N° 5 del 29 giugno 2018

- Visto** il D. Lgs. 165/2001;
- Visto** il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
- Visto** il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
- Visto** il vigente CCNL Comparto Scuola
- Visti** gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;
- Visto** l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;
- Considerata** la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni;

È EMANATO

il presente Regolamento stabilisce le modalità di uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto Comprensivo Roncalli di Dueville, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

1. La vigilanza sui minori da parte del personale scolastico inizia dal momento dell'entrata degli alunni fino al momento della loro riconsegna al genitore o a persone adulte a ciò delegate, salvo quanto disposto dai punti 6 e seguenti.
2. Se l'edificio scolastico comprende anche uno spazio esterno, la vigilanza deve essere esercitata dal momento in cui gli alunni varcano il cancello esterno a quando ne escono. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per attività programmate in luoghi diversi dagli edifici scolastici.
3. Per le lezioni individuali dell'indirizzo musicale, il docente deve consentire l'ingresso dell'alunno che deve iniziare la lezione accertandosi che l'alunno che ha terminato la lezione esca dalle pertinenze della scuola. È necessario attenersi con il massimo scrupolo all'orario delle lezioni.
4. Nessun alunno deve entrare nel cortile o nell'edificio prima dell'ora stabilita, ad eccezione di casi assolutamente straordinari autorizzati dal dirigente scolastico. Questi ultimi saranno vigilati dai collaboratori scolastici su incarico scritto. In caso di necessità, per eventi meteorologici di particolare gravità, gli alunni potranno accedere all'atrio della scuola, purché vigilati dai genitori o chi ne fa le veci.
5. All'uscita i genitori/tutori sono tenuti a prelevare i minori; qualora un genitore fosse impossibilitato a provvedervi dovrà preventivamente delegare per iscritto un altro adulto, è consentita la delega a massimo 5 persone. Non è consentita la delega ad altri minori. Nell'ambito della stessa classe, è possibile delegare un altro genitore con delega scritta, tale

delega ha validità limitata alla data per la quale è richiesta, il documento dovrà essere conservato dal docente. In situazioni di emergenza, si potrà accettare la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno; la telefonata sarà annotata su un registro che assumerà la validità del fonogramma. L'insegnante o il collaboratore scolastico verificherà l'identità del delegato attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità.

6. A partire dalla classe quarta primaria, compilando gli appositi moduli resi disponibili dall'Istituto, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli.
7. Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione; su segnalazione dei docenti che hanno con l'alunno uno stretto rapporto educativo, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.
8. L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
9. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.
10. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
11. Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta.
12. In tale caso, fermo restando quanto disposto dal punto 11) in relazione alla fruizione in autonomia del servizio di trasporto pubblico come anche del servizio di trasporto scolastico, l'uscita in autonomia da scuola del minore, fino all'arrivo alla fermata autorizzata, è disciplinata dai punti da 1) a 6) del presente regolamento.
13. I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.
14. Il presente regolamento si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.
15. Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.